

---

## **PROCEDURA OPERATIVA PER LA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTODICHIARAZIONI RESE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DESTINATARI DI AFFIDAMENTI DIRETTI PER IMPORTI INFERIORI AD € 40.000,00**

**Adottata con ordinanza dirigenziale n. 1125 del 30.06.2023**

### **Paragrafo 1 – Oggetto e scopo**

La presente procedura disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per importi inferiori ad € 40.000,00 (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente in materia) secondo quanto riportato più dettagliatamente nei paragrafi successivi.

La procedura ha lo scopo di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, mediante l'individuazione di criteri oggettivi che permettano di effettuare controlli secondo parametri imparziali ed oggettivi.

I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi nelle procedure di affidamento diretto.

### **Paragrafo 2 – Semplificazione dei controlli**

Gli operatori economici destinatari di affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli, in base alle modalità indicate all'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, qualora il valore dell'appalto sia inferiore ad € 40.000,00 (oltre I.V.A.).

Per gli affidamenti rientranti in tale fascia di valore, è infatti prevista la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere alla stipula del contratto, sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del richiamato D. Lgs. n. 36/2023 e speciale, ove previsti.

### **Paragrafo 3 – Criteri per l'effettuazione dei controlli a campione per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro**

Il controllo delle dichiarazioni è effettuato su un campione rappresentativo individuato nella misura del 5% rispetto al totale complessivo degli affidamenti di tale fascia di importo adottati nel corso dell'anno solare.

Tale percentuale, individuata sulla scorta del volume di affidamenti riscontrato in base a dati storici, costituisce una base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione.

Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire un'adeguata e completa valutazione.

#### **Paragrafo 4 - Modalità di effettuazione dei controlli**

La scelta delle procedure di affidamento da sottoporre a controllo a campione in merito alle dichiarazioni in esse rese, è effettuata, annualmente, con sorteggio delle procedure di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00, adottate nel corso dell'anno solare precedente.

L'estrazione a sorte degli affidamenti avviene con modalità che garantiscano imparzialità e tempestività, con criterio casuale.

Il sorteggio è effettuato dal Dirigente responsabile della UOC Acquisizione beni e servizi o suo delegato, alla presenza di un funzionario che verbalizza le operazioni di sorteggio.

Gli esiti delle operazioni di sorteggio vengono comunicati ai RUP interessati per gli adempimenti conseguenziali.

Qualora dal controllo vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, il RUP designato nell'ambito del singolo procedimento inviterà il soggetto interessato ad integrare le dichiarazioni rese. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Laddove, in esito alla verifica non venisse confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla ASL di Teramo per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### **Paragrafo 5 – Ambito di applicazione**

La procedura si applica agli affidamenti per i quali gli inviti a presentare offerta siano stati inoltrati a far data dal 1 luglio 2023.

Diversamente, la procedura adottata con ordinanza dirigenziale n. 509 del 16.3.2023, continuerà ad applicarsi a tutti quegli affidamenti per i quali gli inviti a presentare offerta siano stati inoltrati entro il 30 giugno 2023.